

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro della sanità

(BINDI)

**di concerto col Ministro del tesoro, del bilancio e
della programmazione economica**

(CIAMPI)

e col Ministro per gli affari regionali

(BELLILLO)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 5 NOVEMBRE 1998

Disposizioni per fronteggiare parzialmente le maggiori occorrenze finanziarie del Servizio sanitario nazionale relative agli anni pregressi

ONOREVOLI SENATORI. - Il presente provvedimento utilizza l'accantonamento di 3.000 miliardi previsto nella legge finanziaria 1998 per sopperire parzialmente alle maggiori occorrenze determinatesi nella gestione dei servizi sanitari.

L'articolo 1 definisce l'importo da assegnare alle regioni con esclusione di quelle a statuto speciale (il Friuli-Venezia Giulia viene escluso a partire dall'anno 1997) secondo la vigente normativa; viene esclusa l'applicazione delle norme che vincolano l'erogazione del saldo all'avvenuto riscontro da parte della Corte dei conti.

In attesa che pervengano le certificazioni che attestino l'effettivo *deficit*, il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato a corrispondere acconti in due rate, previste entro trenta giorni dall'entrata in vigore del provvedimento ed entro il 30 giugno 1999, rispettivamente pari al 75 per cento e al 25 per cento degli importi indicati nella tabella A, allegata al provvedimento.

La erogazione in acconto di somme superiori a quanto spettante col riparto definitivo sarà recuperata in sede di riparto del Fondo sanitario nazionale.

L'articolo 2 provvede a sostituire l'ultimo periodo dell'articolo 1-*bis* introdotto dalla legge 11 febbraio 1997, n. 21, di conversione del decreto-legge 13 dicembre 1996, n. 630, per una migliore comprensione della norma.

L'articolo 3 consente alle regioni di utilizzare, per cassa e a momentaneo sollievo della gestione corrente, somme a destinazione vincolata, prevedendo opportune indicazioni di salvaguardia.

L'articolo 4 aderisce alla richiesta delle regioni di poter contrarre mutui per coprire i disavanzi generatisi nella gestione del Servizio sanitario non finanziati da norme nazionali.

L'articolo 5 dà facoltà ai direttori generali di ricontrattare la fornitura di beni e servizi a seguito della riduzione dei tassi di interesse riscontrabili sul mercato.

Si dà atto che i criteri di riparto di cui al presente provvedimento non possono essere considerati come riferimento per l'utilizzo delle somme all'uopo accantonate nella tabella A del disegno di legge finanziaria 1999 (atto Camera n. 5266), per le quali si procederà al confronto nella sede istituzionale della Conferenza.

Si dà inoltre atto che in conformità a quanto previsto dal comma 8 dell'articolo 22 del disegno di legge collegato alla finanziaria 1999 (atto Camera n. 5267), relativamente al definitivo accertamento dei disavanzi del Servizio sanitario nazionale per gli esercizi finanziari anteriori al 1997, le somme accantonate come sopra saranno utilizzate tenuto conto delle somme erogate con il provvedimento in esame e della quota di maggior spesa per il 1997 attribuibile a provvedimenti di carattere nazionale.

RELAZIONE TECNICA

L'articolo 1 prevede un intervento finanziario a carico del bilancio statale di 3.000 miliardi per far fronte alle maggiori occorrenze finanziarie di parte corrente del Servizio sanitario nazionale per gli anni 1995, 1996 e 1997.

Agli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 1, determinati in lire 1.500 miliardi per ciascuno degli anni 1998 e 1999, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1998-2000, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 1998 all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della sanità.

Il criterio di ripartizione è articolato per il 40 per cento sulle percentuali d'accesso utilizzate nel riparto 1997 e per l'ulteriore 60 per cento sulla base dei disavanzi certificati dai presidenti delle giunte per gli anni 1995, 1996 e 1997.

Nelle more dell'acquisizione delle certificazioni, la ripartizione di 3.000 miliardi viene effettuata tenendo conto della stima dei disavanzi per gli anni 1995, 1996 e 1997 determinati anche sulla base di valutazioni regionali, come di seguito riportato:

Regione	importo	Regione	importo
Piemonte	140	Lombardia	465
Veneto	206	Friuli	20
Liguria	141	Emilia Romagna	461
Toscana	288	Umbria	33
Marche	112	Lazio	473
Abruzzo	63	Molise	8
Campania	175	Puglia	102
Basilicata	18	Calabria	76
Sicilia	117	Sardegna	102

A titolo di acconto, a valere sullo stanziamento previsto per l'anno 1998, viene erogato il 75 per cento degli importi prequantificati per singola regione nella allegata tabella A, mediante assegnazione diretta delle disponibilità iscritte nell'apposito capitolo di bilancio; entro il 30 giugno 1999, verrà erogato alle regioni il restante 25 per cento, a valere sullo stanziamento per il 1999.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Per far fronte parzialmente alle maggiori occorrenze finanziarie del Servizio sanitario nazionale, per gli anni 1995, 1996 e 1997, è autorizzato a carico del bilancio dello Stato il finanziamento di lire 3.000 miliardi. Le regioni Friuli-Venezia Giulia e Valle d'Aosta e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono alle predette eventuali maggiori occorrenze finanziarie ai sensi della normativa vigente. Non si applica il disposto di cui all'articolo 19, comma 1, del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 65, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 1989, n. 155.

2. Le disponibilità finanziarie di cui al comma 1 sono ripartite tra le regioni con le seguenti modalità:

a) il 40 per cento secondo i criteri utilizzati per il riparto del Fondo sanitario nazionale per l'anno 1997, fino alla concorrenza dei disavanzi certificati dalle regioni medesime per gli anni 1995, 1996 e 1997;

b) le restanti somme in proporzione al totale dei disavanzi certificati come sopra per gli stessi anni, al netto delle somme assegnate ai sensi della lettera a).

3. Il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica provvede ad erogare in ciascuno degli anni 1998 e 1999 una quota pari al 50 per cento delle somme spettanti alle regioni ai sensi del presente articolo. A tal fine ciascuna regione è tenuta a trasmettere, entro il 20 febbraio 1999, allo stesso Ministero e a quello della sanità, apposita certificazione del presidente della giunta regionale, per gli anni 1995, 1996 e 1997, delle somme impegnate e delle entrate accertate, ivi comprese le

quote del finanziamento della spesa sanitaria posta a carico delle regioni Friuli-Venezia Giulia, Sicilia e Sardegna dagli enti del Servizio sanitario regionale.

4. Nelle more degli adempimenti regionali di cui al comma 3, il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica provvede ad erogare alle regioni, a titolo di acconto delle somme spettanti ai sensi del comma 2, il 75 per cento degli importi di cui all'allegata tabella A entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge ed il restante 25 per cento entro il 30 giugno 1999.

5. Qualora l'erogazione dell'acconto abbia determinato a favore di una regione un importo superiore a quello spettante per effetto della ripartizione dei 3.000 miliardi disponibili sulla base delle certificazioni acquisite, l'eccedenza verrà posta in detrazione in occasione del riparto del fondo sanitario e contestualmente riassegnata a favore delle altre regioni per le finalità della presente legge.

6. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, determinati in lire 1.500 miliardi per ciascuno degli anni 1998 e 1999, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1998-2000, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 1998, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della sanità.

7. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 2.

1. Nell'articolo 1-*bis*, comma 1, del decreto-legge 13 dicembre 1996, n. 630, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 1997, n. 21, l'ultimo periodo è so-

stituito dai seguenti: «Le disponibilità derivanti dai mutui di cui al periodo precedente, assunti per la copertura di disavanzi, sono erogati in proporzione ai disavanzi derivanti dalle operazioni di ricognizione dei debiti e dei crediti al 31 dicembre 1994, approvati dai direttori generali, verificati dal collegio dei revisori e certificati ai sensi dell'articolo 1, comma 6, del presente decreto, considerando le erogazioni disposte ai sensi del medesimo articolo 1; le predette disponibilità sono erogate nella misura del 90 per cento e del 10 per cento, rispettivamente negli anni 1998 e 1999. Non si applica il disposto di cui all'articolo 19, comma 1, del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 65, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 1989, n. 155».

Art. 3.

1. Le aziende sanitarie locali e le aziende ospedaliere possono utilizzare, in termini di cassa, le entrate a specifica destinazione, ancorchè giacenti in separate contabilità speciali presso le sezioni di tesoreria provinciale dello Stato, delle quali non si prevede un immediato impiego per il pagamento di spese correnti per un importo non superiore all'anticipazione di Tesoreria in tempo disponibile, di cui all'articolo 3, comma 5, lettera *f*), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, come modificato dal decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517.

2. L'utilizzo di somme di specifica destinazione viene deliberato in termini generali all'inizio di ciascun esercizio ed è attivato dal tesoriere o cassiere su specifiche richieste del direttore amministrativo.

3. Il ricorso all'utilizzo in termini di cassa delle somme di cui al comma 1 vincola una corrispondente quota dell'anticipazione di tesoreria. Con i primi introiti non soggetti a vincolo di destinazione deve essere ricostituita la consistenza delle somme che sono state utilizzate per il pagamento di spese correnti.

4. L'utilizzo di somme vincolate è consentito, sempre entro il limite massimo di cui al comma 1, anche in caso di ricostituzione parziale dei fondi vincolati utilizzati in precedenza, a condizione che detta ricostituzione parziale sia imputabile ad una corrispondente insufficienza degli introiti non soggetti a vincolo.

Art. 4.

1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano sono autorizzate a contrarre, con oneri a carico dei rispettivi bilanci, mutui o prestiti con istituti di credito, da assumere anche in deroga alle limitazioni previste dalle vigenti disposizioni, per assicurare la copertura dei disavanzi di parte corrente del Servizio sanitario nazionale degli esercizi 1997 e 1998.

Art. 5.

1. I direttori generali delle aziende unità sanitarie locali e delle aziende ospedaliere rivedono, in sede negoziale, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il corrispettivo dei contratti delle aziende stipulati anteriormente al 31 dicembre 1997 per la fornitura di beni e servizi, quando tale corrispettivo è stato determinato, in tutto o in parte, con riferimento al costo del denaro.

2. Qualora il contraente non aderisca alla revisione di cui al comma 1 è escluso dalla possibilità di stipulare nuovi contratti o rinnovare quelli in essere con la stessa azienda per un periodo di tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

TABELLA A
(articolo 1, comma 4)

REGIONI	Importi erogabili in acconto
Piemonte	93
Valle d'Aosta	-
Lombardia	310
Provincia autonoma di Bolzano	-
Provincia autonoma di Trento	-
Veneto	137
Friuli-Venezia Giulia	13
Liguria	94
Emilia Romagna	307
Toscana	192
Umbria	22
Marche	75
Lazio	316
Abruzzo	42
Molise	5
Campania	117
Puglia	68
Basilicata	12
Calabria	51
Sicilia	78
Sardegna	68
TOTALE ...	2.000